



CORTE DEI CONTI

PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA PROGRESSIONE DALL'AREA II ALL'AREA III, A 24 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'articolo 52, comma 1 bis;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il "Regolamento";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di "adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ed, in particolare, l’art. 22, comma 15, a mente del quale *“per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti riservati per tali procedure selettive non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria”*

VISTO il DPCM in data 15 novembre 2018 con il quale la Corte dei conti ha ottenuto l’autorizzazione a bandire e ad assumere, tra l’altro, 3 unità di Area 3F1, da destinare ai passaggi tra le aree di cui al citato art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO il DPCM in data 20 agosto 2019, con il quale la Corte dei conti ha ottenuto l’autorizzazione a bandire e ad assumere, tra l’altro, ulteriori 21 unità di Area 3F1, da destinare ai suddetti passaggi tra le aree;

VISTA la direttiva generale per l’azione amministrativa per l’anno 2022;

VISTO il vigente regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti;

VISTO il vigente regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti;

VISTA la vigente dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti;

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione dall'area II all'area III, per complessivi 24 posti di collaboratore amministrativo, area III F1, riservata al personale di ruolo della Corte dei conti, appartenente all'area II.

Art. 2

Requisiti minimi di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere dipendente di ruolo della Corte dei conti, con inquadramento nella II area della Corte stessa da almeno 5 anni;
 - b) essere in possesso almeno di Laurea di I livello;
 - c) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali e disciplinari in corso, non avere avuto sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio e non essere stato interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio;
 - d) non avere riportato un punteggio di valutazione inferiore a 60 negli ultimi 3 anni.

Art. 3

Termini per il possesso dei requisiti

1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4.
2. Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura selettiva con provvedimento motivato.
3. I candidati, salvo che non venga disposta l'esclusione prima dello svolgimento della procedura selettiva, sono ammessi a partecipare alla stessa, con riserva di accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti.

Art. 4

Termine e modalità per la presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 16:30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla INTRANET.
2. La domanda di partecipazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica: progressioniverticali@cor-teconti.it, tramite la

segreteria dell'ufficio di assegnazione.

3. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata o presentate a mano direttamente alla Corte dei conti nonchè trasmesse dal proprio indirizzo di posta elettronica personale o istituzionale.

Art. 5

Contenuto e modalità delle domande

1. Per la compilazione della domanda di partecipazione, i candidati devono utilizzare lo schema allegato al presente decreto, da inoltrare con le modalità di cui all'articolo 4.
2. Le valutazioni relative alla qualità della prestazione resa durante l'eventuale periodo di comando prestato presso altre Pubbliche amministrazioni debbono essere allegate alla domanda. Qualora le valutazioni non fossero espresse numericamente o fossero effettuate con parametri diversi da quelli adottati dalla Corte, il dipendente dovrà allegare idonea attestazione di equiparazione delle valutazioni medesime al sistema in vigore presso la Corte, acquisita dall'Amministrazione presso la quale ha prestato o presta attualmente servizio; in difetto di allegazione da parte del dipendente, si provvederà d'ufficio alla acquisizione di detta attestazione.
3. Saranno valutati esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.
4. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, copia di un documento di identità del candidato in corso di validità.
5. Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione.
6. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, come previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda di partecipazione la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Art.6

Cause di esclusione

1. Sono esclusi i candidati che:
 - a) hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al concorso oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 1;

- b) non hanno allegato copia fotostatica del documento di identità;
 - c) hanno prodotto domanda con modalità diverse da quella indicata;
 - d) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti dall'art. 2.
2. Sono altresì esclusi i candidati che non si presentino alla prova, per qualsiasi causa, o che si presentino in ritardo o privi di documento di riconoscimento.

Art. 7

Commissione esaminatrice

1. Per la sistematizzazione dei quiz e per le fasi valutative il Segretario generale si avvarrà di apposita Commissione selettiva, nei limiti indicati dal relativo decreto di costituzione.
2. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta Commissione è riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 8

Valutazione dei titoli universitari e post-universitari

Titoli di studio universitari max punti 6

- 1,5 punti per laurea triennale in qualsiasi disciplina in ambito giuridico-economico-statistico ovvero in ambito tecnico-informatico. Se in possesso di laurea di secondo livello, sarà valutata solo se diversa e ulteriore rispetto alla laurea di primo livello che ha costituito requisito di accesso per il conseguimento della laurea di secondo livello, magistrale o specialistica,
- 1 punto per laurea triennale in discipline diverse da quelle giuridico-economico-statistico e tecnico-informatico. Se in possesso di laurea di secondo livello, sarà valutata solo se diversa e ulteriore rispetto alla laurea di primo livello che ha costituito requisito di accesso per il conseguimento della laurea di secondo livello, magistrale o specialistica;
- 3 punti per diploma di laurea specialistica/laurea magistrale nonché per laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Statistica ovvero in ambito tecnico-informatico o altro titolo di studio equipollente o equiparato;
- 2 punti per diplomi di laurea specialistica/laurea magistrale o vecchio ordinamento, o altro titolo di studio equipollente o equiparato, in discipline diverse da Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Statistica o da quelle in ambito tecnico-informatico.

Titoli post-universitari max punti 4:

Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato.

a)	Dottorati di ricerca	punti 3
b)	Diploma di specializzazione universitario	punti 2,5
c)	Master di II livello universitario	punti 2
d)	Master di I livello universitario	punti 1,5
e)	Abilitazione all'insegnamento	punti 2
f)	Abilitazione all'esercizio della professione forense	punti 2
g)	Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista	punti 2
h)	Abilitazioni nell'ambito tecnico-informatico	punti 2
i)	Iscrizione nel registro nazionale dei revisori legali	punti 2

Art. 9

Valutazione esperienza professionale

1. L'esperienza professionale verrà così valutata:

a) area II o corrispondente in amministrazioni di altri comparti di contrattazione:

(a1) per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di servizio prestato presso la Corte dei conti: 1 punto per i primi cinque anni e 0,50 punti per ogni anno successivo;

(a2) per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di servizio prestato presso le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01: 0,75 punti per i primi cinque anni e 0,25 per ogni anno successivo.

2. Il servizio reso in Amministrazioni diverse dalla Corte dei conti va espressamente dichiarato.

3. I punteggi relativi all'esperienza professionale sono cumulabili fino ad un max di 15 punti.

4. Non saranno presi in considerazione i periodi di assenza non computabili ai fini dell'anzianità.

Art. 10

Valutazione dei titoli professionali, dei corsi di aggiornamento e qualificazione professionali

1. Costituiranno oggetto di valutazione da parte della Commissione, fino ad un max di 5 punti, le seguenti tipologie di titoli purché pertinenti alla procedura selettiva:
 - incarichi a rilevanza esterna o interna;
 - idoneità a concorsi o a selezioni pubbliche per l'accesso all'area III o qualifica superiore o idoneità al conferimento delle funzioni di alta qualificazione professionale;
 - valutazione media superiore a 95 conseguita negli ultimi 3 anni.
2. Saranno oggetto di valutazione i titoli dichiarati dai soli candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.

Art. 11

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in una prova automatizzata a quiz a risposta multipla (1 risposta esatta e 3 errate) sugli argomenti di cui all'articolo 12, articolata su n. 60 (sessanta) quesiti ed in una successiva prova orale.
2. I quesiti sono valutati come di seguito specificato:
 - Risposta esatta = + 0,50 punti
 - Risposta errata = - 0,25 punti
 - Nessuna risposta = 0 punti
3. Per l'espletamento del questionario i candidati hanno a disposizione 90 minuti.
4. La prova si svolgerà presso la sede centrale, secondo modalità che verranno successivamente comunicate. La correzione dei questionari avverrà con strumenti automatizzati al termine di ciascuna turnazione.
5. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
6. Durante la prova non è ammessa la consultazione di alcun testo.
7. Gli elaborati scritti consegnati dai candidati saranno custoditi in busta sigillata. Le operazioni di correzione e di abbinamento saranno effettuate alla presenza della commissione.
8. Con apposito avviso, pubblicato sul sito INTRANET, è reso noto il diario della prova, comprensivo di giorno, ora, sede e modalità di svolgimento. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
9. All'esito della prova a quiz, sono ammessi a sostenere la prova orale un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio superiore o uguale al punteggio minimo ritenuto utile ai fini dell'ammissione alla prova orale.

10. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con il voto riportato nella prova a quiz, è pubblicato sul sito intranet della Corte dei conti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini dell'ammissione alla prova orale.
11. Al candidato ammesso alla prova orale vengono comunicati, sul proprio account istituzionale, la data e il luogo di svolgimento della prova orale, con preavviso di almeno venti giorni.
12. La prova orale consiste in un colloquio che verte sulle materie di cui all'art. 12 e si intende superata se il candidato ottiene il voto di almeno 21/30.

Art. 12

Materie e modalità delle prove

1. Le prove d'esame verteranno sulle seguenti materie:

legislazione sulla Corte dei conti, funzioni istituzionali della Corte dei conti, elementi di diritto pubblico e amministrativo, economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario, contabilità pubblica ed economica, lingua inglese, elementi di base di informatica, utilizzo di Internet e della posta elettronica, conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

2. Per l'espletamento della prova il concorrente non può disporre di telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo né può portare borse contenenti pubblicazioni di qualsiasi genere, che devono in ogni caso essere consegnate prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilità.
3. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare tra loro, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami.
4. Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova a quiz, nella prova orale e nella valutazione dei titoli culturali, dei titoli professionali e dell'esperienza professionale.

Art. 13

Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. Espletata la prova del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sommando per ciascun candidato il voto conseguito alla prova con quello dei titoli.
2. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche.

3. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
4. Di tale provvedimento è data notizia mediante avviso sul sito *INTRANET* della Corte dei conti
5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto per eventuali errori od omissioni, nonché il termine di decorrenza per eventuali impugnative.

Art. 14

Assunzione dei vincitori

1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai fini dell'assunzione, vengono acquisite d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonché i dati e i documenti richiesti dall'art. 3 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.
2. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si presentino nel giorno fissato per la stipula del contratto, sebbene regolarmente invitati, sono dichiarati decaduti con comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione.
3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro mesi, sulla base delle disposizioni contrattuali. Dalla data di immissione in servizio decorreranno gli effetti economici e giuridici connessi all'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del regolamento (UE) n.2016/679, è la Corte dei conti.
2. La presentazione della domanda di partecipazione all'interpello comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della relativa procedura, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati"» (di seguito regolamento).
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura di interpello e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure

informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso e valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura.
5. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'amministrazione nell'ambito della procedura medesima.
6. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali l'amministrazione può venire a conoscenza di dati che il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce «Categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
7. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e successivi del regolamento).
8. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento).
9. Il titolare del trattamento indica il contatto al quale l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati:
Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia) - Viale Giuseppe Mazzini n. 105 - 00195 (tel.: +39 06.38761; pec: ufficio.gabinetto@corteconticert.it).
10. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale di interpello, il contatto con il responsabile della protezione dei dati è il seguente indirizzo di posta elettronica: responsabile.protezione.dati@corteconticert.it.
11. Tale punto di contatto concerne le sole problematiche inerenti il trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.

Art. 16

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti.
2. Il presente decreto è pubblicato sulla rete *INTRANET*.
3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente.

Franco Massi